

□ Interrogazione n. 1153

presentata in data 24 agosto 2004

a iniziativa del Consigliere Castelli

“Regolamento (CE) 1257/1999, PSR Misura B ‘Insedimento di giovani agricoltori’, bando delibera Giunta regionale 536/2001, e successiva condotta della Regione Marche in relazione ai diritti dei soggetti compresi nella graduatoria unica regionale”

a risposta orale

Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo Alleanza Nazionale,

Premesso:

che con decreto del Dirigente del servizio agricoltura n. 1339 del 18 dicembre 2001 è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa alla domande presentate nella Regione Marche a seguito del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 536/2001 PSR Misura B “Insedimento di giovani agricoltori”;

che in virtù della predetta graduatoria, composta da n. 1038 posizioni di ammissibilità, solo le prime 411 sono risultate utili al finanziamento in ragione della insufficiente disponibilità finanziaria;

che con deliberazione 27 aprile 2004, n. 472 la Giunta regionale, al dichiarato scopo di corrispondere alle aspettative di coloro che pur inseriti nella graduatoria unica regionale non avevano potuto ottenere l'aiuto per carenza di risorse, stabiliva di liquidare, entro il limite massimo di 8 milioni di euro, il premio per il primo insediamento giovanile in agricoltura agli aventi titolo inseriti nella prima graduatoria unica regionale approvata ai sensi del bando di attuazione della Misura B del PSR Marche;

che con deliberazione 29 giugno 2004, n. 754 la Giunta regionale stabiliva di ridurre a 5 milioni di euro l'assegnazione prevista dalla del. giunta reg. 472/2004 “in relazione al fatto che, a seguito dell'ulteriore negoziazione svolta con i competenti uffici della Commissione Europea ed i relativi approfondimenti istruttori, diviene assolutamente prevalente il numero delle domande che non possono essere ammesse all'aiuto”;

che con proprio decreto 23 luglio 2004, n. 397, adottato per dare attuazione al premio di primo insediamento ai giovani aventi titolo nella citata graduatoria regionale, il Dirigente del servizio agricoltura della Regione Marche stabiliva, tra le altre cose:

- 1) di classificare come “decisione individuale” in merito alla concessione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 817/2004, la data di approvazione della citata deliberazione 472/2004;
- 2) di modificare la definizione di insediamento, così come già esplicitata al punto 6.3 lettera A del bando approvato con del. giunta reg. 536/2001, nel senso di farla coincidere con la disponibilità dell'azienda e con l'apertura della partita IVA (data di inizio dell'insediamento);

che sulla base di quanto sopra la Regione Marche, tenuto conto che ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato reg. (CE) n. 817/2004 le condizioni richieste per il sostegno dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di adozione della decisione individuale e che la decisione individuale deve essere adottata entro 12 mesi dall'insediamento, ha disposto di escludere dal premio:

- 1) coloro i quali abbiano compiuto il 40° anno di età alla data del 27 aprile 2004 (data della decisione individuale secondo la teoria del Dirigente del servizio agricoltura);
- 2) coloro che abbiano aperto la partita IVA (data di inizio dell'insediamento secondo la teoria del Dirigente del servizio agricoltura) prima del 28 aprile 2003 (dodicesimo mese antecedente alla decisione individuale);

che in relazione a quanto stabilito dal Dirigente del servizio agricoltura della Regione Marche sarebbero circa 500 i giovani agricoltori che, pur presenti nella graduatoria unica regionale, rimangono esclusi dall'assegnazione del premio per il primo insediamento giovanile in agricoltura di cui al bando approvato con del. giunta reg. 536/2001;

Considerato:

che la deliberazione 30 giugno 2004, n. 130 con la quale il Consiglio regionale ha approvato la modifica del PSR 2000/2006, per quel che concerne la “Misura B): Insedimento giovani agricoltori”, non ha modificato gli obiettivi strategici e le condizioni di ammissibilità già previste nel PSR approvato nella sua prima versione dal Consiglio regionale con deliberazione 9 novembre 2000, n. 19;

che al contrario, il Dirigente del servizio agricoltura della Regione, attraverso il decreto n. 397 del 23 luglio 2004, ha radicalmente e autonomamente modificato la nozione di “insediamento” così come esplicitata nel Bando approvato con del. giunta reg. 536/2001;

che in particolare: mentre nel bando approvato con del. giunta reg. 536/2001 (cfr. punto 6.3 lettera A) il giovane agricoltore veniva considerato insediato nel momento in cui dimostrava di essere in

possesso di tutta una serie di requisiti dettagliatamente elencati (tra i quali si annoverava anche la Partita IVA), secondo il decreto n. 397/2004 l'insediamento coincide semplicemente con l'apertura della partita IVA (unitamente al possesso dell'azienda) in forza di un concetto che è stato trasfuso nel nuovo bando per la Misura B (cfr. punto 3.1. secondo capoverso);

che secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 817/2004, che sul punto mantiene inalterato quanto precedentemente previsto dal regolamento (CE) n. 445/2002, il concetto di "insediamento" viene definito dalle disposizioni in vigore negli stati membri;

Ritenuto:

che la condotta osservata nei frangenti prima descritti dalla Regione Marche si manifesta profondamente contraddittoria, strumentale e di dubbia legittimità;

che gli impegni assunti dalla Giunta regionale, poco prima della celebrazione delle recenti elezioni amministrative, con la del. giunta reg. 27 aprile 2004, n. 472 nei confronti dei 619 giovani agricoltori collocati nella graduatoria unica regionale che non hanno potuto ottenere l'aiuto per carenza di risorse finanziarie risultano sostanzialmente e gravemente disattesi;

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se ritenga legittimo che, a fronte di un immutato indirizzo politico del Consiglio regionale in ordine alle condizioni di ammissibilità previste per l'accesso alla misura B, la nozione di insediamento possa essere radicalmente modificata sulla base di un mero decreto dirigenziale anziché per effetto di apposita disposizione di superiore rango normativo;
- 2) le ragioni per le quali il Dirigente del servizio agricoltura, nel contesto del decreto ripetutamente citato, ha provveduto a classificare come "decisione individuale" ai sensi dell'articolo 4 e 5 del regolamento (CE) n. 817/2004 l'adozione della del. giunta reg. 27 aprile 2004, n. 472 anziché la comunicazione individuale di ammissione e/o l'approvazione della graduatoria unica regionale di riferimento;
- 3) se non ritenga giusto e doveroso riconoscere ai 619 giovani agricoltori collocati nella graduatoria unica regionale il diritto di vedersi assegnato l'aiuto sulla base delle regole vigenti al momento dell'emanazione del bando di cui alla del. giunta reg. 536/2001 e/o del loro inserimento nella graduatoria unica regionale.